

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE II° CIVILE)

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2021 promossa da:
L(omissis) S.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. (omissis) e dell'avv. (omissis) elettivamente domiciliato in (omissis) presso il difensore avv. (omissis)

ATTORE/I

Contro

BANCA S.P.A. (C.F. OMISSIS), con il patrocinio dell'avv. (omissis) e dell'avv. , elettivamente domiciliato in (omissis) presso il difensore avv. (omissis)

CONVENUTO/I

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. L(omissis) s.r.l. ha convenuto in giudizio **Banca s.p.a.** per sentire accertare previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali presenti nei c.c. anticipi ed affidamento ancora in essere e previa rettifica dei saldi contabili, l'ammontare delle somme illegittimamente addebitate.

Si è costituita in giudizio la convenuta per resistere alla domanda.

Non è stata ammessa c.t.u. contabile.

II. Assume l'istante la nullità delle clausole contrattuali relative a rapporti di conto corrente in essere ancora con **BANCA** con riguardo ad illegittima applicazione di interessi ultralegali, cms, spese condizioni di valuta non pattuite per iscritto. Per quanto si dia atto che unicamente per un c.c. (xxxx) l'esponente si trovava in possesso del relativo contratto, non anche invece anche per gli altri due.

Con la citazione l'istante non ha richiesto la ripetizione d'indebito per addebito di interessi anatocistici illegittimamente applicati, ma la declaratoria di nullità dei c.c., con rettificazione dei saldi contabili.

III. La domanda non è accoglibile.

Si deduce che sussisterebbe interesse ad agire in capo al correntista per la declaratoria delle illegittimità dedotte e riscontrabili in c.c.

In realtà, la domanda di rettificazione del saldo di un conto corrente ancora aperto si appalesa priva di interesse ad agire per chi agisce; dato che, in ogni momento, lo stesso risulta suscettibile di mutamento e ricalcolo con riguardo al saldo contabile finale, per effetto di sua continua movimentazione, in presenza cioè di conto corrente ancora attivo e pienamente operativo.

Nessun interesse sorge per accertare che in quel preciso momento storico le annotazioni presenti in c.c. erano illegittime e non era dovuto quell'importo. Anche perchè, se fosse ammissibile tale tipologia di giudiziale accertamento, si finirebbe per aggirare il divieto di accertare l'indebito pagamento a conto aperto, che la giurisprudenza pacificamente non ammette.

Senza soggiungere, ulteriormente, che l'istante neppure sembra avere assolto l'onere probatorio che le incombeva con riguardo alla nullità delle relative clausole, dato che lo stesso si è limitato a produrre unicamente uno dei tre contratti di conto corrente in essere con **BANCA**. Di talchè non è possibile verificare la fondatezza dell'eccepita e dedotta invalidità contrattuale, per carenza probatoria.

Da quanto precede consegue che ogni domanda va reietta.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da L(omissis) s.r.l. con atto di citazione notificato in data 8 luglio 2021, 1. rigetta la domanda;

2. dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 12.100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori.

Modena, 23 febbraio 2023

Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)

EX PARTE